



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 144/15


Lussemburgo, 10 dicembre 2015

Sentenza nella causa T-615/14
Fútbol Club Barcelona / UAMI

Il Tribunale respinge il ricorso del Barcelona che chiedeva la registrazione come marchio comunitario dei contorni del suo stemma

Il marchio richiesto non consente ai consumatori di individuare l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione

Nell'aprile 2013, il Fútbol Club Barcelona (in prosieguo: il «Barcelona») ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo consistente nella forma del suo stemma per, tra gli altri, prodotti di carta, capi d'abbigliamento e attività sportive.



Lo stemma del Barcelona (a sinistra) e il segno figurativo di cui è stata chiesta la registrazione (a destra)

Nel maggio 2014, l'UAMI ha respinto la domanda di registrazione con la motivazione che il segno non era idoneo a richiamare l'attenzione dei consumatori sull'origine commerciale dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda.

Il Barcelona ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea contro la decisione dell'UAMI.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale conferma che nessuna delle caratteristiche del segno in questione contiene elementi di spicco tali da richiamare l'attenzione dei consumatori. Il marchio richiesto, infatti, sarebbe percepito dai consumatori piuttosto come una forma semplice e non consentirebbe loro di distinguere i prodotti o i servizi del suo titolare da quelli delle altre imprese. Il Tribunale osserva altresì che gli stemmi vengono utilizzati abitualmente in ambito commerciale a fini puramente decorativi, senza rivestire una funzione di marchio.

Di conseguenza, il segno in questione non possiede il carattere distintivo richiesto dal regolamento sul marchio comunitario¹ ai fini della sua registrazione. Il Tribunale rileva inoltre che il Barcelona non è riuscito a dimostrare che tale segno abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso.

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Alla luce di quanto precede, **il Tribunale respinge integralmente il ricorso del Barcelona.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575